

REGOLAMENTAZIONE CONVIVENZE DI FATTO

Dal 5 giugno 2016 è in vigore la [Legge n. 76/2016](#) riguardante la: “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze

La dichiarazione **per la costituzione di una convivenza di fatto** può essere effettuata da due persone maggiorenti unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale che siano:

- residenti nel Comune di Mazzano, coabitanti allo stesso indirizzo e iscritte nel medesimo stato di famiglia;
- non vincolate tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione;
- non unite, tra loro o con terzi, da matrimonio o da unione civile.

Come dichiarare una Convivenza di fatto

Gli interessati che intendono registrare la loro convivenza di fatto e sono già iscritti all'anagrafe come residenti del Comune di Mazzano allo stesso indirizzo, possono presentare **apposita dichiarazione**, sottoscritta da entrambi, direttamente allo sportello negli orari di apertura, muniti di un documento di identità

Per coloro che intendano trasferirsi da altro Comune, o, se già residenti a trasferirsi ad altro indirizzo, dovranno far pervenire la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto, unitamente alla richiesta di iscrizione anagrafica o di cambio indirizzo secondo le modalità già previste per tali procedure.

In base alla nuova Legge sulla disciplina delle convivenze, i conviventi di fatto:

- a) hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38);
- b) in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39);
- c) ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41);
- d) diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45);
- e) successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44);
- f) inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45);

g) diritti del convivente nell'attività di impresa (art. 1 comma 46);
h) ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48);i) in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).

Come dichiarare la cessazione di una Convivenza di fatto

La convivenza di fatto può estinguersi per:

- a) matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone;
- b) decesso di un convivente;
- c) cessazione della coabitazione (dichiarata dalle parti o accertata d'ufficio);
- d) cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi

La cessazione della convivenza di fatto può essere comunicata, da uno o entrambi i conviventi, presentando apposita dichiarazione, direttamente allo sportello, con documento d'identità.

Certificazione

L'anagrafe rilascia certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto che può essere richiesta agli sportelli anagrafici, nel rispetto della normativa sull'imposta di bollo.

Contratto di convivenza: disciplina dei rapporti patrimoniali

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.

Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista, entro i successivi dieci giorni dalla stipula, provvede alla trasmissione della copia del contratto al Comune di residenza dei conviventi.

Il documento, riprodotto tramite scanner e accompagnato da una dichiarazione che attesti che tale copia è relativa all'originale cartaceo (usare formato pdf firmato digitalmente), dovrà essere inviato al Comune di Mazzano a mezzo PEC all'indirizzo:

comune.mazzano@pec.it